



Civile Sent. Sez. 5 Num. 11316 Anno 2016

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 31/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 22967-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2016

823

DURALAMP SPA;

- *intimato* -

Nonché da:

DURALAMP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO



MARIO 7 presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTO MARINELLI, GIOVANNI MARONGIU, giusta delega a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 69/2010 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 01/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNA GALLUZZO, che si rimette alla Corte;

udito per il controricorrente l'Avvocato UGO MARINELLI per delega ERNESTO MARINELLI, che si rimette alla Corte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



n. 22967/11 R.G.

RITENUTO IN FATTO

1. L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Liguria n. 69 dell'1.7.2010, che aveva confermato la sentenza della CTP di La Spezia, che su ricorso proposto dalla Duralamp s.p.a. aveva annullato gli avvisi di rettifica doganali emessi nei confronti della predetta società per recupero di dazi antidumping, sul presupposto che questa aveva beneficiato di un trattamento daziario agevolato per l'importazione di lampade fluorescenti accompagnate da false certificazioni di origine e provenienza (filippina anziché cinese).

Sosteneva il giudice di appello:

- che gli atti impugnati erano stati emessi in violazione della normativa comunitaria in materia di importazione in quanto il dazio antidumping al tipo di prodotto oggetto di importazione era stato introdotto con Regolamento CE n. 866 del 2005, quindi in epoca successiva a quella delle importazioni oggetto di accertamento (anno 2004);

- che nella specie andava riconosciuta la buona fede della società importatrice, ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario (reg. Cee n. 2913 del 1992), sia perché le autorità doganali per lungo tempo e per numerose importazioni non avevano sollevato obiezioni in ordine alla classificazione delle merci importate, sia perché le importazioni erano accompagnate da

1



n. 22967/11 R.G.

certificati di origine emesse dalle autorità doganali filippine;

- che, in relazione alla comunicazione di notizia di reato effettuata dalla G.d.F. a carico della società contribuente, andava riaffermato il principio dell'autonomia tra processo penale e tributario;

- che le lampade importate erano state trattate come "prodotti simili" a quelli di fabbricazione cinese, ai sensi dell'art. 1.2 del Reg. CE n. 384 del 1996, nonostante differenze di qualità, durata e prezzo e l'assenza negli atti impositivi di adeguate comparazioni ex art. 1.4. del citato Regolamento;

- che era invece infondata l'eccezione di violazione del contraddittorio, ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, riproposta dalla società appellata, né era necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE in merito alla validità dei regolamenti antidumping, pure da quella richiesto.

2. Resiste la società contribuente che propone anche ricorso incidentale affidato a due motivi.

3. La parte privata ha depositato istanza chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere in conseguenza della transazione fiscale conclusa, ai sensi dell'art. 182 ter R.D. n. 267 del 1942, con l'Agenzia delle dogane nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis del medesimo R.D., omologato dal Tribunale di Firenze.



n. 22967/11 R.G.

4. All'udienza l'avvocatura erariale prestava adesione alla richiesta avanzata dalla società contribuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va rilevato che tra le parti è stata stipulata transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942) nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della Duralamp s.p.a. ai sensi dell'art. 182 bis della medesima legge, omologato dal Tribunale di Firenze in data 5 novembre 2014, e che la parti hanno concordato, per come risultante dal verbale di udienza, circa la definizione in rito della controversia con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Premesso quanto precede, osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere è formula terminativa prevista espressamente dall'art. 182 ter, comma 5, L. Fall. ma limitatamente all'ipotesi di transazione fiscale conclusa nell'ambito "della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181". Tale disposizione pertanto non è applicabile all'ipotesi in cui la transazione venga conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis L. Fall. giacché il comma 6 del citato art. 182 ter - che ha esteso la possibilità per il debitore di stipulare la transazione fiscale anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con le modifiche apportate dapprima con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 16, comma



n. 22967/11 R.G.

5, e, successivamente, dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 29, comma 2 - non ripete la disposizione di cui al comma 5, né contiene un suo richiamo. Lo stesso è a dirsi per il settimo ed ultimo comma dell'art. 182 ter, che disciplina soltanto la revoca di diritto della transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione.

3. Fatta questa doverosa precisazione, ritiene questa Corte che l'intervenuta transazione comporti comunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti "ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione" (Cassazione civile sez. trib. 11 giugno 2004 n. 11176 ; n. 15081 del 2004; Sez. Un. n. 368/2000 nonché Cass. n.1205/2003).

A tale pronuncia consegue, per un verso, la caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, per altro verso, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo in corso (cfr. Cass. 4714/2006; 19160/2007; 12887/2009; 10553/2009; 7185/2010).

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposta l'indicata declaratoria.

n. 22967/11 R.G.

4. Concorrono giusti motivi, in assenza di contrarie richieste delle parti in causa, per dichiarare interamente compensate le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiarata interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 marzo 2016.